

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI AREZZO

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio Rispoli, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto (ai sensi dell'art. 429 c.p.c.) la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 56/2020 r.g.

promossa da

(c.f.), rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA RANDELLINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA GUIDO MONACO, 41 52100 AREZZO ITALIA presso il difensore avv. ROBERTA RANDELLINI

RICORRENTE

nei confronti di

INPS SEDE DI AREZZO (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dall'avv. MARCO FALLACI, giusto mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARCO FALLACI

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)

Con ricorso presentato in data 17.1.2020, propone azione di condanna dell'INPS al pagamento dell'assegno mensile di assistenza a cittadino extra-comunitario titolare di permesso di soggiorno per cure mediche indennità



di disoccupazione, assumendo il vano esperimento del procedimento amministrativo.

Si costituisce ritualmente l'Istituto resistente chiedendo la reiezione della pretesa *ex adverso* formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.

Assume in particolare INPS che ai sensi del T.U. sull'immigrazione, Art 41, gli stranieri, per fruire di prestazioni assistenziali anche economiche, devono essere in possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno. Il msg Inps n. 6456 del 20/10/2015 ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale, ma il diritto viene riconosciuto solo se si è in possesso di un permesso di soggiorno di almeno un anno.

Nella fattispecie, la domanda 3940821101472 quale invalido parziale è stata respinta in quanto il ricorrente è stato in possesso solo di un permesso di soggiorno con validità inferiore ad 1 anno per cure mediche (dal 5/3 al 31/12/19) e non risulterebbe aver presentato ricevuta di richiesta di rinnovo alla Questura competente per l'anno 2020.

Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene trattata in modalità cartolare, come previsto dalla decretazione emergenziale, a norma dell'art. 83, comma settimo, lett. h), D.I. n. 18/20 conv. Lg. n. 27/20 – e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.

Il ricorso è fondato e risulta meritevole di accoglimento.

La concessione dell'assegno d'invalidità non può essere vincolata alla carta di soggiorno di durata annuale: è quanto ha stabilito da tempo la Corte costituzionale che, con la sentenza 187/2010, ha dichiarato illegittimo l'articolo 80 della legge n.388/2000 (legge Finanziaria 2001), che al comma 19 limita il diritto "all'assegno sociale e alle provvidenze economiche [...] agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno".

La Corte non ha mancato di sottolineare come al legislatore italiano sia senz'altro consentito di dettare norme, non palesemente irragionevoli e non in



contrasto con gli obblighi internazionali, intese a regolare l'ingresso e la permanenza degli stranieri extracomunitari in Italia.

Ed ha altresì aggiunto che «è possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» (sentenza n. 306 del 2008).

Orbene, traslando gli esposti principi al caso di specie, si evince *per tabulas* che il ricorrente è in possesso di un permesso di soggiorno della durata superiore a tre mesi e, quindi, non occasionale o di breve durata, (come richiesto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 187/2010) secondo l'accezione resa dalla stessa normativa nazionale all'art. 4 comma 4 d.lgs. 286/98 che qualifica soggiorni di breve durata quelli di durata inferiore a tre mesi.

Inoltre, al momento della presentazione della domanda di invalidità civile il titolo di soggiorno del era valido e, pertanto, nessuna questione doveva essere sollevata in ordine alla tipologia di permesso di soggiorno di cui il richiedente era titolare, escludendosi che si trattasse di soggiorno per motivi turistici o altro titolo di soggiorno della durata inferiore a tre mesi.

Occorre infatti rilevare che – a una lettura costituzionalmente orientata del complesso normativo sopra menzionato, integrato dagli apporti della disciplina sovranazionale ed eurounitaria – nel negare le provvidenze sociale legate allo stato di invalidità ai titolari di permesso di soggiorno per cure mediche si finirebbe per incorrere in una palese violazione del principio sancito dall'art. 14 della Convezione europea del diritti dell'uomo perché trattandosi di prestazione destinata a far fronte al sostentamento di soggetto invalido grave non potrebbe essere negata a colui che, proprio in conseguenza del grave stato patologico che non consente nemmeno di fare rientro nel paese di origine, è stato



<u>autorizzato</u>, <u>quantomeno per un periodo superiore a tre mesi, alla</u> permanenza sul territorio nazionale.

Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a percepire l'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda e per l'effetto condannare l'INPS a pagare al ricorrente l'assegno di cui sopra nella misura di legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

La novità della questione giuridica trattata, in ordine alla quale non constano precedenti di merito, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:

- 1. ACCERTA e DICHIARA il diritto del ricorrente a percepire l'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda e per l'effetto condannare l'INPS a pagare al ricorrente l'assegno di cui sopra nella misura di legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- 2. <u>CONDANNA</u> l'INPS a pagare al ricorrente l'assegno di cui sopra nella misura di legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Arezzo, 23/06/2020

Il giudice Giorgio Rispoli

